



Comune di San Michele Salentino

Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L'UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale con Delib. n.11 del 15/04/2014.

In vigore dal 04/05/2014

INDICE

- Art. 1** Finalità e definizioni
- Art. 2** Concessione del patrocinio
- Art. 3** Soggetti beneficiari del patrocinio
- Art. 4** Oggetto del patrocinio
- Art. 5** Criteri per la concessione del patrocinio
- Art. 6** Limitazione all'ambito di applicazione ed esclusioni
- Art. 7** Stemma
- Art. 8** Domanda di patrocinio
- Art. 9** Istruttoria della domanda
- Art.10** Sanzioni

Art. 1 Finalità e definizioni

1. Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello Stemma del Comune di San Michele Salentino ad iniziative, manifestazioni ed eventi ritenuti di particolare rilevanza culturale, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale ed economica, promosse da soggetti pubblici e privati, organizzate anche al di fuori del territorio comunale che assumono un particolare rilievo istituzionale o rivestono contenuti e significati di interesse per la comunità locale.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio" il sostegno, **non economico**, con associazione di immagine a un'iniziativa in funzione di un'adesione, in linea generale, alla stessa da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 Concessione del patrocinio

1. Il Patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 1, qualora questi abbiano un valore pubblico;
2. La concessione del patrocinio spetta alla Giunta Comunale;
3. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, l'immagine del Comune, unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di San Michele Salentino", eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente;
4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'Ente, nè la concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo;
6. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione Comunale;
7. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.
8. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto dal Comune di San Michele Salentino, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.
9. Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 3 Soggetti beneficiari del patrocinio

1. Possono richiedere il patrocinio dell'amministrazione Comunale:
 - a) Soggetti pubblici e privati, istituti scolastici pubblici e privati, cooperative, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato;
 - b) associazioni, comitati, gruppi aventi finalità ed interessi di carattere culturale, ambientale turistico, promozionale, sportivo-ricreativo, solidaristico, cooperativo;

2. Le Libere Forme associative, Cooperative sociali e Fondazioni per richiedere il patrocinio devono risultare iscritte nel relativo Registro comunale ovvero devono chiedere contestualmente l'iscrizione producendo tutta la documentazione richiesta per l'iscrizione nel predetto Registro.
3. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione dello Stemma Comunale.
4. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).

Art.4 Oggetto del patrocinio

1. Possono essere oggetto di patrocinio:
 - eventi quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive;
 - pubblicazioni e prodotti multimediali e telematici, quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli, videocassette, audiocassette, Cd-rom, dvd;
 - Corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali.

Art. 5 Criteri per la concessione del patrocinio

1. La richiesta di concessione del patrocinio viene opportunamente istruita dall'Ufficio competente per materia, secondo le modalità ed i criteri di cui al presente regolamento e sottoposta alla Giunta Comunale per le conseguenti decisioni.
2. La concessione del patrocinio avviene sulla base di valutazione condotta sui seguenti aspetti:
 - coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azioni consolidate, ai programmi e ai progetti;
 - interesse per la comunità locale, valutato sulla base di parametri dimensionali.
3. Il patrocinio é concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (es. Rassegne) o per attività programmate.
4. Il patrocinio non può, in ogni caso, essere concesso in relazione ad attività generali.
5. L'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio, in deroga ai suindicati criteri, per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine di San Michele Salentino, qualora ricorrano condizioni eccezionali. In tal caso il provvedimento di concessione del patrocinio dovrà contenere una **motivazione specifica**.

Art. 6 Limitazione all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. Non può essere concesso il patrocinio:
 - per iniziative di carattere politico/partitico;
 - per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative e non comporta alcuna valutazione in merito al rilascio delle autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.

Art. 7 Stemma

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.
2. Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'Ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.
3. È vietata la riproduzione e l'uso dello Stemma comunale per fini commerciali e politici.

Art. 8 Domanda di patrocinio

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, ovvero la concessione dell'utilizzo dello Stemma Istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma 20 giorni prima della data di svolgimento dell'evento.
2. La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Sindaco, mediante la compilazione di un modulo, predisposto dall'Amministrazione Comunale e reperibile presso gli uffici della medesima e sul sito www.comune.sanmichelesal.br.it.
3. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori dell'evento.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Art. 9 Istruttoria della domanda

1. Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio verrà emesso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
2. Il patrocinato avrà la possibilità di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sulle pagine web del Comune di San Michele Salentino.

Art. 10 Sanzioni

1. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di San Michele Salentino venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti. Ogni caso di uso improprio verrà sanzionato con una multa da euro 150,00 ad euro 1.500,00.